

COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 -

PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 20:45 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. FRIGERIO Adelio	X		8. VALERIO Claudio	Х	
2. FRIGERIO Fausto	X		9. BOTTACIN Paola	X	
3. CARNINI Federico	X		10. INVERNIZZI Lanfranco	Х	
4. DALLA FONTANA Susanna	X		11. JALONGO Dino	Х	
5. FUSI Riccardo		Х			
6. SCAPOLO Luciano	X				
7. BERNASCONI Alessandro		Х			
			Totale n.	9	2

Partecipa il Segretario Comunale avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Adelio FRIGERIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Lg. 208/2015;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali e si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel contributo per servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto in particolare l'art. 1, co. 37, lettera a), della Lg. 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018) in materia di blocco, limitatamente all'anno 2018, del potere impositivo degli EE.LL. e dunque di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2017, ad eccezione della tassa sui rifiuti, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;

Visti:

- il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Comune nella commisurazione della tariffa TARI deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2014 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), che disciplina, tra l'altro, anche la tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che:

- le tariffe devono essere determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale del costo del servizio stesso;
- per l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1b 2 3b e 4b si è ritenuto applicare l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 la cui applicazione è stata prorogata fino all'anno 2018 dall'art. 1, co. 38, della Lg. 205/2017;

Esaminato il piano finanziario con la relazione per la determinazione della TARI e la proposta di determinazione delle relative tariffe, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 che dispone: "... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. ...";

Udito l'intervento del Sindaco che illustra l'oggetto della deliberazione e commenta le voci del piano finanziario che rimangono invariate rispetto all'anno scorso e dà atto della copertura al 100% del relativo costo, nonostante il cambio di gestione del servizio rifiuti;

Udita infine la proposta di individuazione delle rate per il pagamento della TARI che vengono determinate tenendo conto anche delle scadenze per il pagamento dell'IMU e della TASI e in considerazione dei tempi di elaborazione e stampa degli avvisi di pagamento da parte dell'Ufficio tributi di questo Comune, pertanto, la scadenza viene proposta al 16.10.2019 e al 16.04.2020;

Ritenuto, pertanto, necessario, in considerazione dei tempi di elaborazione e stampa degli avvisi di pagamento da parte dell'ufficio tributi di questo Comune e tenuto conto dei prossimi pagamenti ai quali sono tenuti i contribuenti, fissare il versamento del tributo TARI per l'anno 2019 in due rate aventi le seguenti scadenze: 16.10.2019 e al 16.04.2020;

Rilevato che le risultanze della quantificazione dei costi sono inferiori ai fabbisogni standard, specificando che non possono essere utilizzati i dati disponibili sul sito internet www.opencivitas.it, ma devono essere utilizzati quelli riportati nella "tabella 2.6 stime puntuali OLS dei coefficienti delle funzioni di costo – smaltimento rifiuti";

Rilevato che nelle Linee Guida del Ministero Economia e Finanze dell'08.02.2018 per l'applicazione del comma 653 – art. 1 – della Legge n. 147/2013 viene precisato che l'Ente non può in autonomia operare una rivalutazione delle variabili componenti della predetta tabella;

Tabella Calcolo risultanze dei fabbisogni standard relativa al Comune di Luisago.

Regione	Lombardia							
Cluster	Cluster 4							
Forma di gestione	Appalto-cottimo Fiduciario							
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)	1.263							
	Valore				Componente			
		Coefficiente	medio	Valore del comune	del			
	Unità di misura	(A)	(M)	(B)	fabbisogno			
Intercetta	-	294,64			294,64			
Regione ⁽¹⁾	-	-58,43		Lombardia	-58,43			
Cluster ⁽²⁾	-	16,59		Cluster 4	0,00			
Forme di gestione associata ⁽³⁾	-	-14,63		Appalto-cottimo fiduciario	0,00			
		14,03		Hadelario	A*B			
Dotazione provinciale infrastrutture ⁽⁴⁾								
Impianti di compostaggio	n.	-2,15		7	-15,05			
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20		0	0,00			
Impianti di TMB	n.	5,17		0	0,00			
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33		0	0,00			
Costi dei fattori produttivi								
Prezzo medio comunale della benzina ⁽⁵⁾	scostamento % dalla media	1,22	-	0,85	1,04			
					(D 84)*A			
					(B-M)*A			
Contesto domanda/offerta								

Raccolta differenziata prevista ⁽⁶⁾	%	1,15	45,30	63,80	21,28
Distanza tra il comune e gli impianti ⁽⁷⁾	Km	0,41	32,34	21,24	0,00
					A/N
Economie/diseconomie di scala [coeff./(N)] (8)	coeff in € / ton di				
	rifiuti	6.321,84			5,00
Costo standard unitario (C) (9)	€ per ton				248,48
Costo standard complessivo (D=N*C) (10)	€				313.830,24

La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6 (allegato 1 al DPCM del 29 dicembre 2016)

La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la componente è nulla.

La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6

La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il coefficiente indicato in Tabella 2.6 per il numero e la tipologia di impianti presenti a livello provinciale.

La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del prezzo medio comunale della benzina e rispetto alla media nazionale. La media di riferimento deve essere aggiornata all'annualità di riferimento del prezzo.

La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l'obiettivo di raccolta differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato.

La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato.

Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.

Precisato che detta tabella rappresenta solo il parametro di riscontro tra i costi del servizio da sostenere descritti nel piano finanziario ed il costo standard definito in base al D.P.C.M. 29.12.2016, per mero scopo informativo ed in conformità alle Linee Guida del Ministero Economia e Finanze, che rappresentano, come per il 2018 l'anno di prima applicazione e quindi di transizione;

Vista la proroga al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali con D.M. dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare l'allegato piano finanziario con la relazione per la determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019;
- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 come risultanti dall'allegato prospetto;
- di dare atto che le tariffe che si approvano con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019
 e il pagamento delle rate è fissato al 16.10.2019 e 16.04.2020;
- di dare atto, altresì, che sull'importo del tributo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nell'aliquota deliberata dalla Provincia;
- di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e di dare atto che ai sensi della nota MEF n. 4033/2014 l'inserimento della presente nell'apposito portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI LUISAGO



Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 10/2019 DEL 25/03/2019

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - Provvedimenti.

Lo scrivente avv. Gianpietro Natalino - Segretario Comunale - in qualità di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 18/03/2019

Il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario F.to avv. Gianpietro Natalino Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Adelio Frigerio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale verrà affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 29/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 29/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 29/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE avv. Gianpietro Natalino